

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023**  
**361/2023/R/EEL**

**PRIME MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO CONNESSIONI ATTIVE (TICA)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito: Testo Unico delle Accise);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 maggio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017 (di seguito: decreto ministeriale 16 marzo 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297 (di seguito: decreto interministeriale 2 agosto 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive vigente o TICA vigente);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B e il relativo Allegato C;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 301/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 301/2023/R/eel), e le relative osservazioni pervenute;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 con cui è stata istituita l’Autorità:
  - all’articolo 1, comma 1, attribuisce all’Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;
  - all’articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l’Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge 481/95, l’Autorità emani direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
  - all’articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l’Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti

- esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- all'articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12, lettera h);
  - ai sensi delle disposizioni della legge 481/95 precedentemente richiamate, le condizioni stabilite dall'Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica;
  - l'Autorità, sulla base delle disposizioni della legge 481/95 precedentemente richiamate e delle successive disposizioni normative afferenti al settore elettrico, in particolare in materia di produzione di energia elettrica, ha regolato le connessioni degli impianti di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi;
  - l'attuale regolazione relativa alle connessioni degli impianti di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi, valevole per le richieste di connessione inviate a decorrere dal 1 gennaio 2011, è il Testo Integrato Connessioni Attive vigente;
  - il TICA vigente disciplina le condizioni procedurali, tecniche ed economiche per la connessione degli impianti di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi; in particolare:
    - le condizioni procedurali sono finalizzate a stabilire le procedure e i flussi informativi necessari all'erogazione del servizio di connessione. Esse includono anche le tempistiche da rispettare e le responsabilità in capo ai richiedenti la connessione e ai gestori di rete (imprese distributrici e Terna);
    - le condizioni tecniche per la connessione, rese obbligatorie dal TICA, sono quelle definite:
      - a) dalla Norma CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV (connessioni in bassa tensione);
      - b) dalla Norma CEI 0-16 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV (connessioni in media e alta tensione);
      - c) dal Codice di rete di Terna nel caso di connessioni alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) (connessioni alla RTN in alta e altissima tensione);
    - le condizioni economiche sono finalizzate a stabilire i corrispettivi che trovano applicazione per le diverse attività incluse nella procedura di connessione, nonché gli indennizzi automatici che i gestori di rete sono tenuti a corrispondere ai richiedenti la connessione nel caso di ritardi imputabili ai medesimi gestori di rete;
  - il TICA vigente, nel corso di circa 12 anni, è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell'Autorità al fine di introdurre disposizioni specifiche atte a migliorare e semplificare l'iter di connessione degli impianti di produzione nonché al fine di implementare specifiche disposizioni normative previste dal legislatore nazionale ovvero dal legislatore europeo;

- il decreto ministeriale 19 maggio 2015, il decreto ministeriale 16 marzo 2017, l'articolo 25 del decreto legislativo 199/21 e il decreto interministeriale 2 agosto 2022 hanno introdotto, negli scorsi anni e per alcune tipologie di impianti di produzione, un iter di connessione semplificato; esso prevede che ai fini della connessione si utilizzi il cosiddetto Modello Unico costituito da:
  - una Parte I, recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori di connessione degli impianti di produzione, sostitutiva della richiesta di connessione secondo l'iter di connessione ordinario;
  - una Parte II, recante i dati da fornire alla fine dei lavori di connessione degli impianti di produzione, sostitutiva della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione secondo l'iter di connessione ordinario;tale Modello Unico include e sostituisce le comunicazioni a fini autorizzativi, la richiesta di connessione e la richiesta di attivazione dei regimi commerciali speciali presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE). Esso riguarda anche le procedure autorizzative, non di competenza dell'Autorità, e, pertanto, è stato introdotto con appositi decreti ministeriali;
- attualmente si stanno registrando le seguenti evidenze:
  - elevato incremento delle richieste di connessione alle reti di distribuzione, soprattutto per piccoli impianti di produzione in autoconsumo (molto spesso impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili) da realizzare nell'ambito di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC): nel solo anno 2022 il totale delle richieste di connessione per impianti di produzione da connettere alle reti in bassa e media tensione è stato superiore a 350.000;
  - elevato incremento delle richieste di connessione alla RTN: nel solo anno 2022 Terna ha ricevuto richieste di connessione per impianti di produzione corrispondenti a una potenza in immissione complessiva pari a più di 250 GW; inoltre, un numero rilevante di richieste di connessione (anche in termini di potenza in immissione richiesta) si riferisce a impianti di produzione da realizzare in mare aperto (impianti eolici *off-shore*);
  - incremento delle richieste di connessione di sistemi di accumulo (che, come previsto dalla regolazione vigente, sono equiparati a impianti di produzione), spesso di taglia elevata e da connettere direttamente alla RTN;
  - incremento delle richieste di connessione di infrastrutture di ricarica finalizzate alla mobilità elettrica, infrastrutture di ricarica per lo stazionamento nei porti, etc.;
- quanto precedentemente rappresentato rende necessario riformare la disciplina delle connessioni alle reti elettriche, in modo che sia adeguata alle nuove esigenze.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 301/2023/R/eel, ha riportato i propri orientamenti finalizzati a:
  - la semplificazione e l'efficientamento delle procedure di connessione per gli impianti di produzione, differenziando, da un lato, tra nuove richieste di

- connessione e richieste di adeguamento delle connessioni esistenti e, dall'altro lato, tra lavori semplici e lavori complessi ed estendendo l'applicazione dell'iter di connessione con Modello Unico anche ai casi in cui esso non è già attualmente utilizzato (quali, ad esempio, i casi di connessione di una pluralità di unità di produzione – UP tramite un punto di connessione);
- risolvere alcune criticità evidenziate dagli stakeholder e relative ad aspetti puntuali della regolazione prevista dal TICA vigente;
  - il documento per la consultazione 301/2023/R/eel, con riferimento alla finalità di semplificare ed efficientare le procedure di connessione per gli impianti di produzione, ha prospettato che:
    - siano revisionate le modalità di presentazione delle richieste di connessione al fine di razionalizzarle e uniformarle il più possibile, differenziando tra richieste di nuova connessione e richieste di adeguamento di una connessione esistente; in particolare:
      - i. nel caso di richieste di nuova connessione, si prevede di continuare ad applicare le modalità di presentazione della richiesta di nuova connessione già previste dal TICA vigente, introducendo alcune semplificazioni;
      - ii. nel caso di richieste di adeguamento di una connessione esistente, si prevede di implementare modalità semplificate utilizzando un modello analogo alla Parte I del Modello Unico già predisposto sulla base delle indicazioni di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017 e al decreto interministeriale 2 agosto 2022;
    - siano revisionate le modalità di gestione delle richieste di connessione, differenziando l'iter di connessione anche sulla base della tipologia di lavori che il gestore di rete dovrà svolgere per la realizzazione della connessione: essi possono essere classificati come lavori semplici (in tal caso, è possibile continuare ad avvalersi dell'iter semplificato come da vigente Modello Unico) ovvero come lavori complessi (in tal caso, si prevede di utilizzare l'iter di connessione ordinario previsto dal TICA vigente); in particolare:
      - i. nel caso di iter semplificato come da Modello Unico si prevede che le tempistiche per le attività necessarie siano il più possibile ridotte;
      - ii. è stato richiesto ai gestori di rete di indicare per quali altre tipologie di lavori non ricomprese nell'attuale definizione di “lavori semplici” potrebbe essere prevista l'adozione dell'iter semplificato;
      - iii. al fine di snellire ulteriormente e velocizzare la gestione delle pratiche di connessione in iter semplificato (relative a lavori semplici), sono state previste, inoltre, le seguenti disposizioni:
        - a) permettere ai gestori di rete di firmare, tramite un sistema automatico, tutte le comunicazioni che possono derivare da processi interni automatizzati e standardizzati per i quali non sono richieste attività di intervento di uno specifico operatore;
        - b) prevedere che, per la connessione alla rete di alcune casistiche di impianti di produzione di potenza nominale fino a 20 kW, non sia necessario installare il misuratore di produzione (ovvero che il

- medesimo misuratore di produzione si possa installare entro 6 mesi dalla data di attivazione della connessione) e che le verifiche in loco da parte del gestore di rete possano essere sostituite da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione/produttore dichiara la conformità dell'impianto di produzione alle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI), alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione (ovvero che le verifiche possano essere effettuate entro 6 mesi dalla data di attivazione della connessione);
- c) prevedere ulteriori semplificazioni nel caso di impianti di produzione di potenza nominale fino a 11,08 kW (sono gli impianti di produzione attualmente classificati tra quelli di tipo A ai sensi del regolamento RfG). Allo scopo, è stato prospettato che sia redatto in ambito CEI un regolamento di esercizio standard di cui prendere atto e dare espressa accettazione nell'ambito della Parte II del Modello Unico; inoltre è stato previsto che le richieste di adeguamento di una connessione esistente relative a tali impianti di produzione siano sempre catalogate come lavori semplici;
  - iv. visto l'ampliamento delle casistiche in cui si potrebbe adottare l'iter semplificato, è stata indicata una nuova modalità di determinazione del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, differenziato tra:
    - a) impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 800 W in iter semplificato da connettere in bassa e media tensione (sono gli impianti che attualmente utilizzano la Comunicazione Unica);
    - b) impianti di produzione in iter semplificato da connettere in bassa e media tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) e con potenza in immissione richiesta al massimo pari a 1 MW;
    - c) impianti di produzione in iter semplificato con potenza in immissione richiesta superiore a 1 MW e indipendentemente dal livello di tensione di connessione;
  - inoltre, il documento per la consultazione 301/2023/R/eel, con riferimento alla finalità di risolvere alcune criticità evidenziate dagli stakeholder e relative ad aspetti puntuali della regolazione prevista dal TICA vigente, ha prospettato:
    - la revisione e l'omogenizzazione della definizione di "potenza nominale per gli impianti fotovoltaici", al fine di fare esclusivo riferimento alla definizione prevista dalla Norme CEI 0-16 e dalla Norma CEI 0-21. È stato anche richiesto ai soggetti interessati se ritengono opportuno operare un'analogia attività di omogenizzazione anche per altre definizioni funzionali alla connessione alle reti degli impianti di produzione;
    - la possibilità che sia istituito, presso il GSE, un portale unico per le connessioni degli impianti di produzione che potrebbe anche essere integrato con la piattaforma unica digitale per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 199/21 e con il portale

del GSE per l'accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; tale portale unico si potrebbe interporre tra richiedente la connessione/produttore, gestore di rete e sistema GAUDÌ, permettendo al richiedente la connessione/produttore di inserire una sola volta i dati relativi all'impianto di produzione, senza che sia necessario prevedere flussi tra i diversi soggetti e attività di controllo funzionali a riconciliare i dati inseriti nei diversi portali informatici;

- l'integrazione del TICA vigente, ivi compresa la modifica della definizione di "tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione", al fine di garantire al richiedente la connessione/produttore di avere a disposizione il preventivo per la connessione entro tempistiche certe e indipendenti dall'operato del gestore di rete;
- di distinguere, ai fini della gestione del preventivo per la connessione nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche, le casistiche per le quali sia possibile richiedere la modifica del preventivo per la connessione e le casistiche per le quali sia obbligatorio presentare una nuova richiesta di connessione;
- le casistiche per le quali le modifiche della connessione esistente si possano effettuare mediante una semplice comunicazione di aggiornamento da trasmettere al gestore di rete, richiedendo, inoltre, ai soggetti interessati di valutare se tali casistiche possano essere ulteriormente estese;
- che nel caso di richieste di connessione per impianti di produzione di potenza nominale fino a 11,08 kW (sono gli impianti di produzione attualmente classificati tra quelli di tipo A ai sensi del regolamento RfG) il gestore di rete debba procedere all'erogazione del servizio di connessione senza attendere la realizzazione di interventi di sviluppo della rete a livelli di tensione superiori rispetto al livello a cui il servizio di connessione è erogato; inoltre, è stato richiesto ai soggetti interessati se si ritiene possibile estendere tale previsione anche a impianti di produzione di potenza nominale superiore a 11,08 kW ovvero ad altri impianti di produzione da individuare utilizzando criteri ulteriori rispetto alla sola potenza nominale;
- che, nel caso in cui la soluzione per la connessione sia classificata come lavori complessi, il gestore di rete debba obbligatoriamente riportare nel preventivo per la connessione l'informazione relativa alla potenza in immissione che è immediatamente disponibile nel punto di connessione in cui sarà connesso l'impianto di produzione; inoltre, è stato richiesto ai soggetti interessati se, in aggiunta o in alternativa rispetto all'individuazione di una soluzione per la connessione transitoria, sia possibile, nel caso di SSPC, permettere all'impianto di produzione di operare da subito in modalità in autoconsumo (con immissioni nulle) nelle more del completamento dell'iter di connessione;
- la semplificazione documentale nel caso di impianti di produzione in edilizia libera o per i quali ai fini autorizzativi è prevista la comunicazione semplice, nonché nel caso di impianti di produzione di potenza nominale fino a 11,08 kW;
- modifiche delle tempistiche per l'avvio dell'iter autorizzativo in capo ai richiedenti la connessione e in capo ai gestori di rete;

- la modifica, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, delle disposizioni regolatorie previste dal comma 10.4 del TICA vigente in materia di tempo di realizzazione della connessione e tempo per l'ottenimento dei relativi atti autorizzativi;
- precisazioni in materia di condivisione degli stalli e degli impianti di utenza per la connessione di impianti di produzione gestiti da soggetti distinti;
- la modifica della periodicità delle comunicazioni di Terna e delle imprese distributrici con più di 100.000 clienti previste ai sensi del comma 38.2 del TICA vigente in materia di stato di avanzamento degli iter di connessione in corso;
- l'individuazione di un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per la voltura della pratica di connessione;
- la determinazione di penali in caso di allaccio abusivo alla rete elettrica di impianti di produzione;
- infine, il documento per la consultazione 301/2023/R/eel ha prospettato che:
  - il nuovo TICA abbia effetti a decorrere dal 1 gennaio 2024;
  - i gestori di rete, al fine di accelerare i processi di connessione, possano anticipare, previa informativa all'Autorità e successiva informativa nei propri siti internet, l'applicazione di una o più previsioni del nuovo TICA alle richieste di connessione in corso ovvero alle richieste di connessione presentate successivamente all'approvazione e pubblicazione del nuovo TICA.

**CONSIDERATO CHE:**

- i soggetti interessati, principalmente gestori di rete e la relativa associazione di categoria e produttori di energia elettrica e le relative associazioni di categoria, hanno generalmente condiviso e apprezzato quanto previsto dal documento per la consultazione 301/2023/R/eel e hanno trasmesso le osservazioni di seguito sintetizzate;
- con riferimento alla finalità di semplificare ed efficientare le procedure di connessione per gli impianti di produzione, è stato evidenziato, in particolare, quanto di seguito descritto:
  - sia i gestori di rete che i produttori ritengono che le innovazioni prospettate possano comportare rilevanti semplificazioni e conseguenti velocizzazioni degli iter di connessione;
  - non sono state indicate casistiche, ulteriori a quelle già ricomprese nella definizione di "lavori semplici", per le quali sia opportuno introdurre le semplificazioni prospettate nel caso di lavori semplici;
  - sia i gestori di rete che i produttori hanno proposto ulteriori semplificazioni documentali e informative nel caso di richieste di nuova connessione;
  - la maggior parte dei soggetti interessati condivide l'introduzione di ulteriori modalità di pagamento dei corrispettivi relativi all'iter di connessione, ivi comprese l'addebito sul conto corrente del richiedente la connessione/produttore e tramite strumenti digitali;



- la maggior parte dei soggetti interessati condivide la possibilità di definire un Modello Unico da utilizzare per tutte le tipologie di impianti di produzione, in cui siano identificati i documenti e le informazioni specifici per ciascuna tipologia di impianto di produzione, ivi compresi gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W (che, secondo il TICA vigente, effettuano la richiesta di connessione utilizzando la Comunicazione Unica);
- la maggior parte dei soggetti interessati ha evidenziato che le scelte relative ai regimi commerciali da applicare all'energia elettrica immessa in rete e le informazioni relative alla definizione delle singole UP degli impianti di produzione, fermo restando quanto di competenza di Terna in relazione al processo di definizione delle singole UP nel sistema GAUDÌ, potrebbero, più efficacemente, essere fornite nella Parte II del Modello Unico (quindi, in prossimità della realizzazione e attivazione della connessione);
- la maggior parte dei soggetti interessati ha evidenziato che, nel caso di connessioni in alta e altissima con iter di connessione semplificato e a seguito della conferma da parte del gestore di rete che troverà applicazione il medesimo iter di connessione semplificato, il richiedente la connessione/produttore debba accettare esplicitamente la soluzione per la connessione individuata prima dell'addebito del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione (evitando, cioè, addebiti automatici da parte del gestore di rete);
- diversi soggetti interessati, in particolare i gestori di rete, hanno accolto positivamente la possibilità di snellire ulteriormente e velocizzare la gestione delle pratiche di connessione in iter semplificando prevedendo, come indicato nel documento per la consultazione 301/2023/R/eel, la risposta automatizzata al richiedente la connessione/produttore, successiva al ricevimento della Parte I del Modello Unico, con firma generica di "un procuratore" (e non più con firma del responsabile della pratica di connessione), nonché l'eventuale estensione di tale possibilità anche a tutte le comunicazioni per le quali la risposta del gestore di rete sia determinata da processi interni automatizzati e standardizzati;
- con riferimento alla possibilità, per la connessione alla rete di alcune casistiche di impianti di produzione di potenza nominale fino a 20 kW, che non sia necessario installare il misuratore di produzione (ovvero che il medesimo misuratore di produzione si possa installare entro 6 mesi dalla data di attivazione della connessione) e che le verifiche in loco da parte del gestore di rete possano essere sostituite da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alcuni soggetti interessati ritengono più opportuno non installare il misuratore di produzione, mentre altri soggetti interessati ritengono che il misuratore di produzione andrebbe installato, eventualmente prevedendo che sia il gestore di rete a decidere in quali casistiche e in funzione delle proprie esigenze di controllo della propria rete elettrica;
- con riferimento alle ulteriori semplificazioni nel caso di impianti di produzione di potenza nominale fino a 11,08 kW (in particolare, la possibilità che le richieste di adeguamento di una connessione esistente relative a tali impianti di produzione siano sempre catalogate come lavori semplici), diversi soggetti

interessati, in particolare le imprese distributrici, hanno evidenziato che il limite di potenza fino a 11,08 kW potrebbe essere troppo elevato, suggerendo, in alternativa, di ridurlo, indipendentemente da connessioni monofase o trifase, ponendolo pari a 6 kW ovvero di prevederlo fino a 6 kW nel caso di connessioni monofase e fino a 11,08 kW nel caso di connessioni trifase; inoltre, alcune imprese distributrici hanno evidenziato che, anche per tali impianti di produzione, potrebbe essere necessario verificare sempre se siano sufficienti lavori semplici;

- la maggior parte dei soggetti interessati non ha trasmesso osservazioni in relazione ai corrispettivi onnicomprensivi per la connessione indicati nel documento per la consultazione 301/2023/R/eel; inoltre, alcune associazioni di produttori di energia elettrica hanno evidenziato che i corrispettivi potrebbero essere definiti in modo tale da dissuadere le richieste di connessione che potrebbero essere effettuate solo a scopi esplorativi e/o speculativi, senza la reale volontà di realizzare impianti di produzione;
- con riferimento alla finalità di risolvere alcune criticità evidenziate dagli stakeholder e relative ad aspetti puntuali della regolazione prevista dal TICA vigente, è stato evidenziato, in particolare, quanto di seguito descritto:
  - tutti i soggetti interessati concordano con la revisione della definizione di “potenza nominale nel caso di impianto fotovoltaico” e la maggior parte dei soggetti interessati condivide la necessità di operare un’analoga attività di omogenizzazione anche per altre definizioni funzionali alla connessione alla rete degli impianti di produzione. Terna, con riferimento alla revisione della definizione di “potenza nominale nel caso di impianto fotovoltaico”, ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti per individuare una definizione uniforme che possa essere compatibile anche con i requisiti di connessioni alla RTN e con i relativi Allegati al Codice di rete attualmente previsti per gli impianti di produzione che prevedono la presenza di inverter;
  - con riferimento all’istituzione, presso il GSE, di un portale unico per le connessioni degli impianti di produzione, le osservazioni dei soggetti interessati sono state diverse e per alcuni aspetti discordanti. Tutti i soggetti interessati hanno però evidenziato la necessità di avviare un percorso di approfondimento e di analisi delle potenzialità del portale unico, degli impatti e delle necessità di adeguamenti/sviluppi, anche con riferimento ai portali già sviluppati dai gestori di rete per la gestione delle richieste di connessione;
  - la maggior parte dei soggetti interessati condivide le proposte relative alle tempistiche per la messa a disposizione del preventivo per la connessione: tuttavia, le imprese distributrici hanno evidenziato criticità nello svolgimento delle proprie attività per la predisposizione del preventivo nei casi in cui i richiedenti la connessione non forniscono risposte utili e/o corrette, anche a seguito di diverse richieste di integrazioni documentali e/o informative da parte delle imprese distributrici; inoltre, diversi soggetti interessati hanno richiesto che si definiscano tempistiche massime entro cui i gestori di rete debbano richiedere

- ai richiedenti la connessione/produttori integrazioni documentali e/o informative;
- tutti i soggetti interessati hanno accolto positivamente la proposta di distinguere, ai fini della gestione del preventivo per la connessione nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche, le casistiche per le quali sia possibile richiedere la modifica del preventivo per la connessione e le casistiche per le quali sia obbligatorio presentare una nuova richiesta di connessione; inoltre, diversi soggetti interessati hanno formulato proposte di integrazione e/o modifiche a quanto proposto con il documento per la consultazione 301/2023/R/eel;
  - la maggior parte dei soggetti interessati ha accolto positivamente la proposta di identificare le casistiche per le quali le modifiche della connessione esistente si possano effettuare mediante una semplice comunicazione di aggiornamento da trasmettere al gestore di rete; inoltre, sono state indicate da diversi soggetti interessati ulteriori casistiche, rispetto a quelle indicate nel documento per la consultazione 301/2023/R/eel, che potrebbero essere ricomprese nella procedura mediante invio al gestore di rete della semplice comunicazione;
  - la maggior parte dei soggetti interessati ha accolto positivamente la previsione che, nel caso in cui la soluzione per la connessione sia classificata come lavori complessi, il gestore di rete debba obbligatoriamente riportare nel preventivo per la connessione l'informazione relativa alla potenza in immissione che è immediatamente disponibile nel punto di connessione in cui sarà connesso l'impianto di produzione; inoltre, la maggior parte dei soggetti interessati ha accolto positivamente anche la proposta che, nel caso di SSPC, si possa comunque permettere all'impianto di produzione di operare da subito in modalità autoconsumo (con immissioni nulle) nelle more del completamento dell'iter di connessione;
  - la maggior parte dei soggetti interessati ha accolto positivamente la semplificazione documentale nel caso di impianti di produzione in edilizia libera o per i quali ai fini autorizzativi è prevista la comunicazione semplice, nonché nel caso di impianti di produzione di potenza nominale fino a 11,08 kW;
  - tutti i soggetti interessati hanno condiviso le modifiche delle tempistiche per l'avvio dell'iter autorizzativo in capo ai richiedenti la connessione e in capo ai gestori di rete;
  - la maggior parte dei soggetti interessati ha condiviso la modifica, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, delle disposizioni regolatorie previste dal comma 10.4 del TICA vigente in materia di tempo di realizzazione della connessione e tempo per l'ottenimento dei relativi atti autorizzativi;
  - con riferimento alle precisazioni in materia di condivisione degli stalli e degli impianti di utenza per la connessione di impianti di produzione gestiti da soggetti distinti, la maggior parte dei soggetti interessati ha accolto positivamente la proposta indicata nel documento per la consultazione 301/2023/R/eel, fermo restando che sono state avanzate diverse, e in alcuni casi articolate, proposte per rendere più efficace e più efficiente la condivisione degli stalli e degli impianti di utenza per la connessione;

- tutti i soggetti interessati hanno condiviso la modifica della periodicità delle comunicazioni di Terna e delle imprese distributrici con più di 100.000 clienti previste ai sensi del comma 38.2 del TICA vigente in materia di stato di avanzamento degli iter di connessione in corso; inoltre, diversi soggetti interessati, in particolare le imprese distributrici, hanno evidenziato la necessità di modificare e/o integrare le informazioni attualmente previste dall'articolo 38 del TICA vigente al fine di renderle più aderenti alle necessità di reportistica relative all'attuale contesto;
- tutti i soggetti interessati hanno condiviso l'individuazione di un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per la voltura della pratica di connessione;
- la maggior parte dei soggetti interessati ha condiviso la necessità di determinare penali in caso di allaccio abusivo alla rete elettrica di impianti di produzione (cioè senza attendere il completamento dell'iter di connessione); inoltre, alcuni soggetti interessati hanno proposto possibili importi per le penali ovvero hanno proposto le modalità di calcolo delle medesime penali;
- con riferimento alla data da cui si debba prevedere che il nuovo TICA dispieghi i propri effetti, nonché con riferimento alla facoltà che i gestori di rete possano volontariamente anticipare l'applicazione di una o più previsioni del nuovo TICA alle richieste di connessione in corso ovvero alle richieste di connessione presentate successivamente all'approvazione e pubblicazione del nuovo TICA, è stato evidenziato, in particolare, quanto di seguito descritto:
  - la maggior parte dei soggetti interessati concorda con l'applicazione del nuovo TICA in relazione alle richieste di connessione inviate dal 1 gennaio 2024; alcune imprese distributrici hanno proposto che la data di entrata in vigore dell'applicazione del nuovo TICA possa essere l'1 aprile 2024;
  - la maggior parte dei soggetti interessati concorda con la possibilità che i gestori di rete anticipino volontariamente, previa informativa all'Autorità e successiva informativa nei propri siti internet, l'applicazione di una o più previsioni del nuovo TICA alle richieste di connessione in corso e/o alle richieste di connessione presentate successivamente all'approvazione e pubblicazione del presente provvedimento;
- inoltre, Utilitalia e alcune imprese distributrici con più di 100.000 clienti hanno evidenziato una rilevante criticità relativa al riconoscimento, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, degli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14 del TICA vigente in relazione a ritardi imputabili alle imprese distributrici nell'anno 2022 e nei primi mesi dell'anno 2023: in particolare, alcune imprese distributrici hanno evidenziato che, per effetto dell'elevato incremento delle richieste di connessione, si è verificato:
  - un rilevante aumento delle pratiche di connessione per le quali sono stati registrati ritardi nell'effettuazione delle diverse attività previste dal TICA vigente (in particolare, messa a disposizione del preventivo, realizzazione della connessione, attivazione della connessione e invio delle comunicazioni, previste dal TICA vigente e dalle disposizioni normative per le richieste di connessione

- con Modello Unico, a GAUDÌ, GSE e Comuni). Ciò ha comportato l'erogazione, ai richiedenti la connessione, di notevoli indennizzi automatici;
- un rilevante aumento delle pratiche di connessione per le quali la corresponsione degli indennizzi automatici è avvenuta in ritardo rispetto a quanto previsto dal comma 40.5 del TICA vigente. Ciò ha comportato un ulteriore aumento degli importi degli indennizzi automatici da corrispondere ai richiedenti la connessione;
  - conseguentemente, Utilitalia ha richiesto all'Autorità, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino all'ultimazione della revisione della disciplina regolatoria relativa alle connessioni con l'adozione del Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E), la sospensione dell'applicazione degli indennizzi automatici previsti dal comma 14.3 del TICA vigente, relativi a tutte le attività dell'iter di connessione diverse dalla messa a disposizione del preventivo (comma 14.1 del TICA vigente) e diverse dalla realizzazione della connessione (comma 14.2 del TICA vigente), nonché la sospensione dell'applicazione della maggiorazione degli indennizzi automatici di cui al comma 40.5 del TICA vigente;
  - inoltre, alcuni soggetti interessati hanno evidenziato che sarebbe opportuno definire univocamente il contenuto delle informazioni che devono essere indicate nello schema elettrico unifilare, al fine di non incorrere in contraddittori tra richiedenti la connessione/produttori e gestori di rete;
  - infine, alcuni soggetti interessati hanno evidenziato l'urgenza di approfondire alcune ulteriori tematiche afferenti alle connessioni in alta e altissima tensione. Esse, tuttavia, saranno oggetto di un prossimo documento per la consultazione dell'Autorità, atteso per l'autunno 2023, finalizzato a presentare gli orientamenti per meglio disciplinare le procedure propedeutiche all'emissione della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), le modalità di interazione del TICA con il processo autorizzativo nonché eventuali specificità per la connessione alla rete degli impianti *off-shore*.

**CONSIDERATO CHE:**

- le osservazioni al documento per la consultazione 301/2023/R/eel precedentemente sintetizzate hanno posto all'attenzione dell'Autorità aspetti specifici e puntuali che sono stati oggetti di approfondimenti da parte degli Uffici dell'Autorità, anche nell'ambito di incontri *ad hoc* a cui hanno partecipato i gestori di rete e la relativa associazione di categoria, nonché i produttori di energia elettrica e le relative associazioni di categoria; alcuni aspetti evidenziati dai soggetti interessati sono riferibili specificatamente all'oggetto e alla finalità del documento per la consultazione 301/2023/R/eel, mentre altri aspetti sono riferiti a temi che saranno trattati dall'Autorità, previa dedicata consultazione, nell'ambito del più ampio percorso di revisione della regolazione delle connessioni alle reti elettriche e di integrazione tra impianti di produzione e unità di consumo;
- la disciplina degli indennizzi automatici regolata dal TICA vigente è finalizzata, fin dalla sua prima implementazione, a incentivare i gestori di rete a realizzare le attività

previste per la connessione degli impianti di produzione nel rispetto delle tempistiche previste; tra l'altro, gli indennizzi automatici per ritardi nella realizzazione della connessione nel caso di connessioni in bassa e media tensione, previsti dal comma 14.2 del TICA vigente, possono assumere valori più elevati rispetto agli altri indennizzi automatici e sono commisurati all'entità del corrispettivo per la connessione, poiché la fase di realizzazione della connessione è quella che più influenza la buona riuscita dell'iter di connessione; inoltre:

- il rispetto, da parte dei gestori di rete, di tutte le tempistiche previste dal TICA vigente in capo ai medesimi è anche funzionale a garantire il rispetto delle scadenze per l'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- a seguito dell'evidenza, soprattutto nei primi anni di applicazione del TICA vigente, di ritardi rilevanti da parte dei gestori di rete nella corresponsione degli indennizzi automatici dovuti ai richiedenti la connessione/produttori, l'Autorità ha previsto che tali indennizzi subiscano maggiorazioni, anche importanti, in caso di ritardo nella corresponsione (comma 40.5 del TICA vigente).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- introdurre prime modifiche alle procedure di connessione vigenti affinché possano trovare immediata attuazione, anche con riferimento agli iter di connessione in corso, nelle more della definizione delle nuove procedure semplificate che sostituiranno quelle attualmente vigenti;
- prevedere, in particolare, di semplificare l'iter di connessione degli impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che i) non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise, che ii) accedono al Mercato elettrico come unica UP, che iii) non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta e che iv) non condividono il punto di connessione con altre UP:
  - i. rimuovendo l'obbligo di installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta;
  - ii. consentendo al gestore di rete la facoltà di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell'impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione.Tali semplificazioni possono trovare immediata applicazione in quanto non presuppongono la definizione di nuove procedure ma solamente la rimozione di alcune parti delle procedure attualmente vigenti;
- modificare, per le richieste di connessione presentate dal 7 agosto 2023, le disposizioni regolatorie in materia di maggiorazione degli indennizzi automatici a seguito di ritardi nella loro erogazione in quanto si ritiene sufficiente prevedere che

per ogni giorno solare di ritardo nell'erogazione l'indennizzo automatico sia maggiorato degli interessi legali. Ciò anche in considerazione del mutato contesto e della crescente numerosità delle richieste di connessione;

- modificare, di conseguenza, il TICA vigente e il TISSPC (quest'ultimo in relazione alla rimozione dell'obbligo di installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta) al fine di implementare quanto sopra esposto;
- effettuare ulteriori approfondimenti prodromici alla definizione delle nuove procedure di connessione che sostituiranno quelle attualmente vigenti, al fine di valutare alcuni elementi e proposte formulate dagli operatori nel corso della consultazione funzionali a semplificare ed efficientare quanto più possibile le procedure di connessione degli impianti di produzione, comunque in tempo utile affinché tali nuove procedure possano trovare applicazione a partire dalle richieste di connessione presentate dal 1 gennaio 2024 (confermando, quindi, la decorrenza già indicata nel documento per la consultazione 301/2023/R/eel); a titolo d'esempio, si ritiene necessario effettuare approfondimenti, anche sentendo i gestori di rete, in merito alle soglie di potenza al di sotto delle quali è possibile effettuare connessioni tramite semplici comunicazioni oppure senza la necessità di interventi sulla rete esistente, oppure evitando che il gestore di rete debba valutare preventivamente la tipologia di lavori da effettuare (semplici o complessi), al fine di limitarsi alle sole attività strettamente necessarie riducendo il più possibile le tempistiche; si ritiene altresì necessario effettuare approfondimenti in merito alle modalità con cui estendere le nuove procedure semplificate anche alla modifica di connessioni sulla rete di alta e altissima tensione, tenendo conto delle criticità sollevate da Terna;
- rinviare, di conseguenza, a un successivo provvedimento da adottare entro la fine di settembre 2023 l'implementazione di un nuovo Testo Integrato Connessioni Attive che troverà attuazione a partire dalle richieste di connessione presentate dal 1 gennaio 2024, sostituendo il TICA vigente

## **DELIBERA**

1. di modificare il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo nei seguenti punti:
  - all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), le parole "in tutti gli altri casi" sono sostituite dalle parole "in generale in tutti gli altri casi, fermo restando quanto previsto dal comma 10.4";
  - all'articolo 10, dopo il comma 10.3, è inserito il seguente:

"10.4            Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

    - non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;

- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
  - non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta;
  - non condividono il punto di connessione con altre UP, non è necessaria l'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta.”;
2. di modificare il Testo Integrato Connessioni Attive vigente nei seguenti punti:
- all'articolo 10, comma 10.10bis, le parole “il gestore di rete deve” sono sostituite dalle parole “il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dal comma 10.10ter, deve”;
  - all'articolo 10, dopo il comma 10.10bis, è inserito il seguente:  
“10.10ter Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
    - non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
    - accedono al Mercato elettrico come unica UP;
    - non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta;
    - non condividono il punto di connessione con altre UP,il gestore di rete ha la facoltà di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell'impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione.”;
  - all'articolo 40, comma 40.5, le parole “Gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento” sono sostituite dalle parole “In relazione alle richieste di connessione presentate fino al 6 agosto 2023, gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento”;
  - all'articolo 40, dopo il comma 40.5, è inserito il seguente:  
“40.5bis In relazione alle richieste di connessione presentate dal 7 agosto 2023, gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di corresponsione del medesimo.”;



3. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e il Testo Integrato Connessioni Attive vigente, come modificati dalla presente deliberazione, nel sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*